I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2958/73 DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1973

relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che attualmente si riscontra in vari Stati membri la situazione contemplata dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 129 che giustifica misure derogatorie al principio dell'utilizzazione della parità per convertire una moneta in un'altra ;

considerando che in generale i problemi che risultano da tale situazione hanno potuto essere risolti mediante l'applicazione di importi compensativi monetari che permettono di mantenere i tassi di conversione corrispondenti alle parità delle monete interessate ; che tale regime conduce a livelli di prezzi differenti negli Stati membri interessati ; che appare possibile ridurre il livello degli importi compensativi attualmente applicati negli scambi coll'Italia, facendo in tal modo un passo verso il ripristino di prezzi agricoli uniformi per la Comunità ;

considerando che tale scopo può essere raggiunto fissando per la lira italiana un tasso di conversione rappresentativo più aderente alla realtà economica — nel settore agricolo — ; che a causa delle incidenze di una tale fissazione sul livello dei prezzi è opportuno procedere per fasi successive ; che il metodo più appropriato a tal fine sembra essere una fissazione ad effetto immediato, ma di incidenza relativamente modesta, mentre un secondo passo nella direzione voluta verrebbe fatto entro un congruo termine ;

considerando che la fissazione di tale tasso rappresentativo porta ad una modifica del livello di prezzo dei prodotti agricoli in Italia ; che tale conseguenza corrisponde al principio fondamentale dell'uniformità dei prezzi nella Comunità ; che tale principio e le sue conseguenze hanno portato a una regolamentazione precisa, in particolare nel regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (3) ; che tali disposizioni riguardano esclusivamente il caso di una modifica della parità di una moneta ; che la loro applicazione è giustificata anche nella fattispecie ;

considerando che il Comitato monetario è stato consultato e che, data l'urgenza, conviene adottare le misure previste alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Quando le operazioni da effettuare in applicazione degli atti riguardanti la politica agricola comune o le regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato rendono necessario esprimere la lira italiana in un'altra moneta o in unità di conto, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 129, il tasso di cambio da applicarsi per la conversione è quello che corrisponde al tasso rappresentativo di tale moneta.

2. Il tasso rappresentativo di cui al paragrafo 1 è :

a) con effetto al 1° novembre 1973 :

100 lire italiane = 0,153846 unità di conto

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

b) con effetto al 1° gennaio 1974 :

100 lire italiane = 0,147493 unità di conto.

Articolo 2

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1134/68 concernenti la modifica del rapporto tra la parità della moneta di uno Stato membro e il valore dell'unità di conto, in particolare gli articoli 4, 5 e 6, sono applicabili dal momento in cui, per il prodotto in causa, prende effetto il nuovo tasso rappresentativo.

2. Tuttavia l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1134/68 non si applica al momento in cui prende effetto il tasso rappresentativo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento cessa di essere applicabile dal momento in cui la Repubblica italiana abbia dichiarato una nuova parità presso il Fondo monetario internazionale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN